

Deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2013, n. 3-6015

Attribuzione all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale delle attività di verifica sulla rispondenza delle strutture sanitarie ai requisiti di accreditamento definiti dagli atti regionali.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Il D.Lgs. 502/92 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 431”, all’articolo 8-quater disciplina l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie autorizzate, pubbliche e private.

Con D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000 la Regione Piemonte, in attuazione alle previsioni di cui al D.P.R. 14.01.1997, ha approvato i requisiti cui devono rispondere le strutture sanitarie ai fini autorizzativi nonché gli “ulteriori” requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’accreditamento delle stesse. Detto provvedimento stabiliva altresì che, al fine dell’attuazione del processo di accreditamento, fossero individuate le modalità, i criteri ed i soggetti per l’espletamento degli accertamenti finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti, quali individuati dal provvedimento stesso.

Con D.G.R. n. 82-1597 del 5.12.2000 sono state definite le disposizioni attuative della D.C.R. n. 616/2000 sui requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie delle strutture pubbliche e private, nonché i requisiti ulteriori per l'accreditamento delle strutture medesime. Detto provvedimento è stato successivamente integrato dalla DGR n. 23-11243 del 9.12.2003 recante “D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000. Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni attuative di cui alla DGR 82-1597 del 05.12.2000 riguardanti l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di day surgery.” e dalla DGR n. 55-3565 del 11.03.2012 recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei Centri di Terapia Iperbarica. Individuazione requisiti autorizzativi e di accreditamento ad integrazione della D.C.R. 616/2000 e s.m.i.”.

Con D.D. n. 277 del 5.09.2001 è stato approvato il “Protocollo operativo per l’attività di valutazione dei requisiti di accreditamento (D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000 – All. 2^ A e D.G.R. n. 82-1597 del 5.12.2000)”.

Con D.D. n. 79 del 28.03.2007 e n. 186 del 21.04.2009 sono stati definiti gli strumenti e le modalità operative per l’accreditamento sperimentale per percorsi assistenziali assicurati dalle aziende sanitarie pubbliche.

Con D.G.R. n. 17-7387 del 12.11.2007 sono state assegnate all’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) le attività di verifica sulla rispondenza ai requisiti di accreditamento definiti dagli atti regionali, sia per le strutture sanitarie private soggette a procedura di accreditamento ex art. 8 quater d.lgs. 502/92 e s.m.i., sia per le ASR sulla base dei percorsi assistenziali individuati dalla direzione Sanità. Detto provvedimento deliberativo ha modificato la precedente D.G.R. n. 61-3230 del 11.06.2001 che assegnava le funzioni di cui trattasi all’Agenzia Regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.).

L’art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 recante “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie”, al comma 1, ha disposto che “La legge regionale 16 marzo 1998, n. 10 (Costituzione dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari) è abrogata”. Il successivo comma 2 ha altresì previsto che “*In via transitoria l’Agenzia regionale per i servizi sanitari (Aress) mantiene la propria attività ivi compresi i rapporti attivi e passivi, i rapporti di lavoro del personale in comando dalle aziende sanitarie, le collaborazioni a vario titolo relativamente a logistica, edilizia sanitaria, HTA e HTM, ECM, accreditamento istituzionale, qualità e rischio clinico, costi standard, in servizio alla data del 31 dicembre 2012. La presente disposizione ha efficacia ai soli fini della chiusura dei rapporti giuridici pendenti fino al 30 giugno 2013*”.

Con DGR n. 28-5939 del 10 giugno 2013, ai sensi dell'art. 38, ultimo comma, della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 è stato nominato il commissario per la gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari, per una durata stabilita in diciotto mesi con decorrenza dal 1 luglio 2013.

Con DGR n. 16-5956 del 17 giugno 2013 recante "Articolo 40 della Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8: "Norme finali in merito all'ARESS". Provvedimenti" sono state individuate, in seno alle progettualità sino ad ora sviluppate dall'ARESS, le funzioni da trasferire all'Istituto di Ricerche economico sociali del Piemonte – I.R.E.S. per lo sviluppo di specifici progetti di studio e di ricerca a supporto dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche sociali e Politiche della famiglia, Coordinamento interassessorile delle politiche del volontariato. Nel medesimo atto si disponeva altresì che, con decorrenza 1 luglio 2013, le rimanenti attività esercitate dall'AreSS ai sensi dell'art. 24, comma 2, L.R. 18/2012, saranno gestite, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dai competenti Settori dell'Assessorato, secondo le modalità organizzative che saranno definite con successivi provvedimenti deliberativi.

Alla luce di quanto sopra premesso, allo scopo di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività di verifica relative al processo di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, risulta necessario, con il presente provvedimento, individuare un soggetto "terzo" cui affidare le relative funzioni attualmente gestite dall'ARESS, ente sottoposto a gestione liquidatoria con decorrenza 1 luglio 2013.

Rilevato che l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.) istituita con L.R. 13.04.1995 n. 60, già titolare di dette funzioni di verifica ai sensi della citata D.G.R. n. 61-3230 del 11.06.2001, risulta in possesso delle competenze professionali e tecniche necessarie all'assolvimento dei compiti di accertamento finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti "ulteriori" di accreditamento delle strutture sanitarie in ragione del fatto che il personale tecnico che contribuisce a gestire dette attività di accertamento, inquadrato nelle categorie del comparto ed in servizio presso l'Arpa Piemonte, attualmente collocato in posizione di comando presso AreSS con rimborso degli oneri di spesa a carico di quest'ultima, cesserà il comando in AreSS e rientrerà funzionalmente in Agenzia con decorrenza 1.07.2013.

Rilevato inoltre che l'A.R.P.A. risulta ente "terzo" rispetto alle A.S.R. ed ai soggetti privati erogatori di attività sanitarie direttamente interessati dal processo di accreditamento, in quanto ente istituzionalmente deputato a svolgere attività non connesse direttamente a quelle proprie dei soggetti oggetto di accertamento ai sensi della citata D.C.R. 616/2000.

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di attribuire, con decorrenza 1 luglio 2013 e senza soluzione di continuità, all'A.R.P.A., l'espletamento, per conto e su mandato della direzione regionale Sanità, delle attività di verifica sulla rispondenza ai requisiti di accreditamento definiti dagli atti regionale, sia per le ASR che per le strutture sanitarie private soggette a procedura di accreditamento ex art. 8 quater d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Rilevato altresì che le attività di cui sopra dovranno esser svolte dall'A.R.P.A. sulla base delle procedure e delle modalità operative definite dall'Amministrazione regionale a garanzia della verifica oggettiva dei requisiti previsti dalla citata D.C.R. 616/2000 e degli ulteriori criteri individuati nella DGR n. 82-1597 del 5.12.2000 e s.m.i. e nelle D.D. nn. 277 del 5.09.2001, 79 del 28.03.2007 e 186 del 21.04.2009.

Rilevato infine che gli oneri connessi all'erogazione del servizio in questione da parte dell'A.R.P.A., per l'anno 2013, dovranno essere quantificati dall'A.R.P.A. medesima nell'ambito di apposita ed argomentata relazione da presentarsi alla direzione regionale Sanità; tale relazione dovrà essere corredata dalla rappresentazione delle eventuali esigenze organizzative correlate mentre ai maggiori oneri, sarà data copertura con il trasferimento regionale annuale di cui all'art. 17 della l.r. 60/1995 complessivamente assegnato all'Agenzia per detta annualità.

Precisato infine che per i futuri esercizi finanziari l'entità di tale trasferimento sarà determinato con la relativa legge regionale finanziaria tenendo conto anche degli oneri connessi e conseguenti all'esercizio delle attività attribuite con il presente atto;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate:

– di attribuire, con decorrenza 1 luglio 2013 e senza soluzione di continuità, all'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale – A.R.P.A., istituita con L.R. 13.04.1995 n. 60, l'espletamento, per conto e su mandato della direzione regionale Sanità, delle attività di verifica sulla rispondenza ai requisiti di accreditamento definiti dagli atti regionali, sia per le ASR che per le strutture sanitarie private soggette a procedura di accreditamento ex art. 8 quater d.lgs. 502/92 e s.m.i.;

– di disporre che l'attività di cui all'alinea precedente sarà svolta da ARPA sulla base delle procedure e delle modalità operative definite dall'Amministrazione regionale a garanzia della verifica oggettiva dei requisiti previsti dalla citata D.C.R. 616/2000 e degli ulteriori criteri individuati nella DGR n. 82-1597 del 5.12.2000 e s.m.i. e nelle D.D. nn. 277 del 5.09.2001, 79 del 28.03.2007 e 186 del 21.04.2009;

– di dare atto che gli oneri connessi all'erogazione del servizio in questione da parte dell'A.R.P.A. per l'anno 2013 saranno quantificati con successivo provvedimento (sulla base di apposita relazione predisposta da A.R.P.A.) e troveranno copertura nell'ambito del trasferimento regionale annuale di cui all'art. 17 della l.r. 60/1995 complessivamente assegnato all'Agenzia per detta annualità. Per i futuri esercizi finanziari l'entità di tale trasferimento sarà determinato con la relativa legge regionale finanziaria tenendo conto anche degli oneri connessi e conseguenti all'esercizio delle attività attribuite con il presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)